

usicivici

beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

usicivici.wordpress.com

Giurisprudenza

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, sent. 16-01-2014, n. 17

La P.A. (nella specie, il Comune) ha l'obbligo di esibire all'occupante di beni civici gli atti della perizia di affrancazione, pur non ultimato il procedimento, tutte le volte in cui non si tratti di attività delegata dall'autorità giudiziaria e non coincida con una *notitia criminis* segnalata dall'amministrazione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)

sul ricorso numero di registro generale 616 del 2013, proposto dal sig.

A.M., rappresentato e difeso dall'avv. Toni De Simone e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Latina, via Farini, n. 4

contro

Comune di Monte San Biagio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Fusco e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Latina, via Pio VI, n. 36

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Monte S. Biagio prot. n. 6138 dell'8 luglio 2013, recante rigetto dell'istanza di accesso presentata dal sig. M. il 3 luglio 2013

per il riconoscimento

del diritto del sig. M. all'ostensione della relazione di sopralluogo del 31 maggio 2013 e della successiva relazione di sopralluogo del 17 giugno 2013, oggetto dell'istanza di accesso del 3 luglio 2013

per la condanna

del Comune di Monte S. Biagio all'ostensione degli atti oggetto della predetta istanza di accesso

e per la nomina

di un Commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di persistente inerzia del Comune.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Monte San Biagio;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2013 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

L'odierno ricorrente, sig. A.M., espone di avere ricevuto in data 20 giugno 2013 dal perito demaniale geom. R.C. una richiesta di pagamento per Euro 692,12 riguardante l'attività di verifica svolta dal suddetto perito in relazione alla presunta occupazione di immobili del demanio collettivo da parte dello stesso esponente.

In particolare la richiesta di pagamento ha ad oggetto l'onorario per i sopralluoghi svolti sui terreni in esame e per le due conseguenti relazioni, l'una del 31 maggio 2013 e l'altra del 17 giugno 2013, depositate dal perito demaniale presso il Comune di Monte S. Biagio.

Al fine di tutelare i propri diritti e contestare il pagamento richiestogli dal geom. C., nonché di controllare le motivazioni per le quali il Comune di Monte S. Biagio lo ha considerato occupante di porzioni di immobili del demanio, l'esponente presentava in data 3 luglio 2013 al citato Comune richiesta di accesso, ex art. 22 della L. n. 241 del 1990, alle suindicate relazioni di sopralluogo del perito demaniale.

Con nota del Settore Urbanistica, prot. n. 6138 dell'8 luglio 2013, il Comune di Monte S. Biagio ha respinto la menzionata istanza ostensiva, "essendo la pratica oggetto di indagine ancora in corso di definizione".

Avverso l'ora visto diniego di accesso è insorto il sig. M., impugnandolo con il ricorso in epigrafe e chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente ha chiesto, altresì, la declaratoria del suo diritto ad ottenere l'ostensione della relazione di sopralluogo del 31 maggio 2013 e della successiva relazione di sopralluogo del 17 giugno 2013, nonché la condanna del Comune di Monte S. Biagio ad effettuare tale ostensione e la nomina di un Commissario ad acta, incaricato di provvedere nel caso di persistente inerzia dell'Amministrazione civica.

Si è costituito in giudizio il Comune di Monte S. Biagio, depositando memoria con documentazione allegata e resistendo alle pretese attoree. In particolare, la difesa comunale ha prodotto la nota della Legione Carabinieri Lazio - Stazione di Monte S. Biagio prot. n. 29/12-1 del 4 dicembre 2013, da cui si evince che le relazioni del perito oggetto della richiesta di accesso sono parte integrante della comunicazione di notizia di reato del Comando n. 29/12, che comporterà il deferimento del predetto sig. M. all'Autorità giudiziaria.

Nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2013, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Forma oggetto di ricorso la pretesa dell'odierno ricorrente di accesso, ex art. 22 della L. n. 241 del 1990, alle relazioni di sopralluogo del perito demaniale del 31 maggio e del 17 giugno 2013, che lo stesso perito ha depositato presso il Comune di Monte S. Biagio.

Detta pretesa è stata respinta dal Comune di Monte S. Biagio con la nota prot. n. 6138 dell'8 luglio 2013, a sua volta oggetto di impugnazione.

In via preliminare va analizzata l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, formulata dalla difesa comunale per essere stato il medesimo ricorso notificato al Comune oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza del diniego impugnato, ex art. 116, comma 1, c.p.a..

L'eccezione è, tuttavia, infondata e da respingere, poiché dalla documentazione in atti non si evince la data esatta della ricezione, da parte del sig. M., della surriferita nota comunale dell'8 luglio 2013, recante il diniego sull'istanza ostensiva, né la difesa comunale ha saputo fornire alcun elemento di prova - anche di tipo non documentale - in grado di supportare la propria eccezione di tardività del ricorso.

Sul punto si applica, perciò, l'insegnamento della giurisprudenza consolidata (cfr., ex multis, T.A.R. Sardegna, Sez. II, 6 febbraio 2012, n. 91; id., 18 luglio 2011, n. 781; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1056), cui ha aderito anche questa Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 7 luglio 2009, n. 645), in base al quale l'eccezione di tardività del ricorso, essendo destinata ad incidere sul fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale, postula una prova rigorosa che va fornita dalla parte che la formula, la quale deve fornire rigorosi riscontri in ordine alla conoscenza dell'atto gravato in tempi antecedenti al termine decadenziale di impugnazione. Nelle

ipotesi - come quella in esame - in cui tale prova difetti, l'eccezione deve, quindi, essere respinta.

Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini che di seguito si espongono.

Il Comune di Monte S. Biagio ha negato l'accesso agli atti sul rilievo della pendenza di un'indagine penale sull'occupazione, da parte del sig. M., di terreni demaniali: indagine, di cui sono parte integrante le relazioni del perito demaniale oggetto dell'istanza ostensiva, come indica la nota della Stazione Carabinieri di Monte S. Biagio prot. n. 29/12-1 del 4 dicembre 2013, versata in atti. Nella memoria difensiva, il Comune ha, quindi, invocato la causa di esclusione dell'accesso ex art. 24, comma 6, lett. c), della L. n. 241 del 1990, afferente ai documenti relativi a strutture, mezzi, azioni, ecc., strettamente strumentali all'attività di polizia giudiziaria e conduzione delle indagini. Inoltre, ha evidenziato come gli atti richiesti siano nella disponibilità dell'Autorità che sta procedendo alle indagini, cui, perciò, l'interessato potrebbe rivolgersi per ottenerne l'autorizzazione alla visione ed estrazione di copia dei documenti richiesti, e come, in ogni caso, la ricordata nota comunale prot. n. 6138 dell'8 luglio 2013 non rechi una vero e proprio rigetto dell'istanza ostensiva, quanto piuttosto un differimento della stessa ad un momento successivo alle indagini in corso.

Peraltro, nel corso della discussione della causa è emerso che l'attività di verifica, poi sfociata nelle relazioni oggetto dell'istanza di accesso, deriverebbe non da un'indagine giudiziaria o comunque da un'iniziativa di polizia giudiziaria, ma da una pratica amministrativa di affrancazione.

Al riguardo, perciò, deve trovare applicazione l'insegnamento della più recente giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547), secondo cui non ogni denuncia di reato presentata dalla P.A. all'Autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio e - come tale - è sottratta all'accesso. Infatti, qualora la denuncia sia presentata dalla P.A. nell'esercizio delle sue istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p.; se, invece, la P.A. che trasmette all'Autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell'esercizio di tali funzioni, ma nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essa specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria che, come tali, sono sottoposti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. e, per conseguenza, sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 della L. n. 241 del 1990 (C.d.S., Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6117).

Ne discende che, ai fini della valutazione dell'ammissibilità o meno dell'istanza ostensiva, debbono distinguersi tre ipotesi: a) quella in cui gli atti siano stati delegati dall'Autorità giudiziaria, nel qual caso l'ostensione non sarà possibile; b) quella in cui gli atti coincidano con le notitiae criminis poste in essere dagli organi comunali nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall'ordinamento, nel qual caso, parimenti, l'ostensione non è possibile; c) quella in cui, infine, ci si trovi dinanzi ad atti di indagine e di accertamento, se del caso tradottisi in denunce all'Autorità giudiziaria, non compiuti dagli organi comunali nell'esercizio di funzioni di P.G., bensì nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, nel qual caso non sussistono, per la giurisprudenza in esame, impedimenti ad ammettere l'accesso su tali atti.

Andando ad applicare il suesposto insegnamento giurisprudenziale alla fattispecie per cui è causa, si deve, quindi, osservare che, se il sopralluogo da cui sono originate le relazioni del perito demaniale oggetto della richiesta ostensiva ha costituito attività compiuta dalla P.A. nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali amministrative - come lascerebbe presumere l'attinenza di tale attività ad una pratica di affrancazione, secondo quanto emerso nella discussione della causa -, il ricorso è fondato e da accogliere: ne deriva che va accolta la pretesa di ostensione delle relazioni di sopralluogo del 31 maggio 2013 e del 17 giugno 2013, depositate dal perito demaniale presso il Comune di Monte S. Biagio, se e nella misura - si ribadisce - in cui esse costituiscono il frutto di attività svolta dalla P.A. nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali amministrative.

A tale scopo, si deve ordinare al Comune di Monte S. Biagio, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., l'esibizione delle menzionate relazioni oggetto dell'istanza di ostensione presentata il 3 luglio 2013 dal sig. M., con contestuale annullamento dell'impugnata nota del Comune prot. n. 6138 dell'8 luglio 2013.

La disposta esibizione dovrà aver luogo entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, decorso inutilmente il quale si procederà, su richiesta di parte, alla nomina di un Commissario ad acta, avente l'incarico di provvedere all'adempimento in questione, in danno dell'Amministrazione inerte.

Poiché, tuttavia, l'attività ispettiva di cui si discute risulta esser stata eseguita di concerto dal perito demaniale, dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal Comando di Polizia Locale e dal Comando Locale dei Carabinieri, si devono, invece, escludere dall'ordine di esibizione eventuali ulteriori atti presenti nel fascicolo, il cui compimento risulti essere stato delegato dall'Autorità giudiziaria, nonché gli atti che integrino notizie criminis poste in essere, ovvero acquisite dagli organi comunali nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi specificamente attribuite dall'ordinamento.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della complessità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina (Sezione I^a), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, dispone gli adempimenti del pari precisati in motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore